# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

# 6ª COMMISSIONE

**(Finanze e tesoro)**

## 44° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1973

**Presidenza del Presidente VIGLIANESI**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

*IN SEDE DELIBERANTE*

**Discussione e approvazione:**

« Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 » **(1386-B)** (*D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 637, 638
POERIO . . . . . 637, 638
RICCI . . . . . 638
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 638
SIGNORI . . . . . 637
ZUGNO, *relatore alla Commissione* . . 637, 638

**Discussione e approvazione:**

« Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » **(1393)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 624, 625
BACCHI . . . . . 625
CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 625
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . . . 624
MARANGONI . . . . . 625
SIGNORI . . . . . 625
ZUGNO . . . . . 625

**Discussione e approvazione:**

« Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » **(1404)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 625, 627, 628 e *passim*
BACCHI . . . . . 628

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . Pag. 629
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . 625, 628
MARANGONI . . . . . 628
RICCI . . . . . 627, 628
SIGNORI . . . . . 628
ZUGNO . . . . . 627

**Seguito della discussione e approvazione:**

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974 » **(1391):**

PRESIDENTE . . . . . 634, 635, 636
BACCHI . . . . . 635
BORSARI . . . . . 635, 636
PATRINI . . . . . 636
RICCI . . . . . 636
RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 635
ZUGNO . . . . . 636

*La seduta ha inizio alle ore 9,40.*

P A T R I N I , *segretario, legge il processo varbale della seduta precedente, che è approvato.*

## IN SEDE DELIBERANTE

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1393)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gode di un premio chiamato « premio per l'incremento del rendimento industriale ». Questo premio, come stabilisce la legge 3 luglio 1970, n. 483, è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e all'apporto dato alla produzione. La misura di questo premio è stata in origine stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e poi aggiornata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Ora si provvede ad un ulteriore aggiornamento di tale misura mediante il disegno di legge sottoposto al nostro esame, il quale ha quindi una funzione molto semplice. Esso stabilisce infatti che la misura del premio di rendimento industriale sopra richiamato è aumentata in ragione di lire 540 lorde per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1972, e di lire 600 lorde per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973. Queste misure sono giornaliere, di modo che per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1972 l'aumento del premio corrisponde a lire 13.500 lorde mensili *pro capite*, e per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973 l'aumento è pari a lire 15.000 lorde mensili *pro capite*.

La domanda che scaturisce da quanto sopra esposto è il perchè questo aumento è limitato al 30 giugno 1973. La ragione di tale limitazione la si trova in un successivo disegno di legge — che è anche sottoposto al nostro esame — mediante il quale viene istituita una indennità pensionabile.

Non credo occorra illustrare ulteriormente il disegno di legge oggi al nostro esame. L'aumento del premio da esso previsto è determinato dalle ragioni contingenti a tutti note relative alla lievitazione del livello dei prezzi e all'aumento del costo della vita.

Prego quindi la Commissione di volere approvare il disegno di legge di cui sopra, che ha già avuto l'approvazione della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Luca per la sua illustrazione e dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONI. Il nostro Gruppo concorda sul contenuto del provvedimento illustrato dal colega De Luca. Si tratta indubbiamente dell'aggiornamento di un premio giornaliero, adeguamento che risponde ad una realtà obiettiva, e, quindi, ad una necessità. A nostro avviso il provvedimento è giusto, ed è inoltre connesso al disegno di legge che discuteremo successivamente, per cui esprimiamo parere favorevole alla sua approvazione.

BACCHI. Non ho udito la relazione del senatore De Luca, ma egli è sempre così preciso che, avendo espresso parere favorevole, concordo pienamente con lui. Conosco da altra parte la materia di cui tratta il provvedimento in questione, che risponde ad un giusto criterio al quale aderisco pienamente. Esprimo perciò voto favorevole alla sua approvazione.

ZUGNO. Anche il mio parere è favorevole al disegno di legge, in quanto esso risponde alle reali necessità del momento.

SIGNORI. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le misure del premio giornaliero per l'incremento del rendimento industriale da corrispondere al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, quali risultano aggiornate in applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono aumentate in ragione di lire 540 lorde per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1972 e di lire 600 lorde per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 1.813.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1404)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE LUCA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge ora al nostro esame si ri-

collega al provvedimento testè approvato. Esso prevede la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, provvedimento che discende da accordi intervenuti tra le categorie interessate — espressi attraverso le organizzazioni sindacali relative — e l'Amministrazione dello Stato, al fine di trovare una soluzione globale per i problemi connessi alle rivendicazioni del personale stesso. Con questo disegno di legge viene istituita una indennità pensionabile che sostituisce altre indennità accessorie di cui godeva il personale dei monopoli di Stato. L'indennità pensionabile stabilita col disegno di legge al nostro esame ha queste caratteristiche positive: è certamente utile ai fini della pensione, lo dice la parola stessa; è utile per l'indennità di buonuscita che è connessa al collocamento in pensione del personale; è utile ai fini dell'indennità di licenziamento, pure connessa in qualche modo alla cessazione dal servizio da parte del personale. I lati negativi sono i seguenti: l'indennita pensionabile che si intende stabilire non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, non è computabile per i compensi per lavoro straordinario, è ridotta o sospesa nei casi di riduzione o sospensione dello stipendio per cause particolari.

Il provvedimento in questione è analogo a quello che è stato adottato per il personale dell'Amministrazione dello Stato, quindi penso che non occorrano molte parole per raccomandarne l'approvazione. Vorrei soltanto aggiungere qualcosa per illustrarlo meglio. È evidente che si debba escludere da questa indennità pensionabile quella parte del personale di cui si è occupato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cioè il personale munito di qualifiche dirigenziali. La ragione per la quale viene effettuata questa esclusione è evidente, in quanto i dirigenti godono di una indennità di funzione a norma dell'articolo 47 del decreto sopra richiamato. Il disegno di legge stabilisce che ai dipendenti che per effetto del passaggio ad altra carriera o categoria vengono a percepire nella nuova qualifica un'indennità inferiore a quella finora fruita viene corrisposto un assegno personale integrativo della differenza che viene a stabilirsi tra l'indennità pensionabile e quella di cui godeva precedentemente.

Viene poi stabilita, all'articolo 2, una norma con la quale si sopprimono molte indennità che vengono assorbite dall'assegno pensionabile. Tra esse il premio di responsabilità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483. In che cosa consiste questo premio di responsabilità? Ho parlato, nell'illustrazione del disegno di legge precedente, del premio di incremento di rendimento industriale. Tale premio viene corrisposto in una misura maggiore a quel personale che ha particolari responsabilità di servizio. Con questo provvedimento, il premio di cui sopra viene soppresso.

Vengono anche soppressi i premi speciali. La stessa legge n. 483, che fissa le norme per la corresponsione del premio di incremento di rendimento industriale, stabilisce che tale premio venga maggiorato e venga ad esso attribuita la qualifica di premio speciale quando si riferisce a invenzioni, a studi, a ritrovati tecnici di notevole valore e a lavoro di particolare impegno. Viene inoltre soppresso un determinato soprassoldo stabilito dal decreto ministeriale 5 luglio 1928 e che in questo momento non sono in grado di illustrare nei dettagli. Viene soppressa anche la corresponsione dei gettoni di presenza e di compensi particolari a quel personale che fa parte di commissioni, di consigli, di collegi oppure di commissioni di esame. Viene però mantenuto il premio di incremento di rendimento industriale.

L'articolo 3, inoltre, stabilisce che, in sede di applicazione del provvedimento per il periodo dal 1° luglio 1973 al momento della sua entrata in vigore, venga operato un conguaglio e venga detratto dall'importo netto della indennità pensionabile l'ammontare netto ri-

scosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della legge che stiamo discutendo.

La corresponsione dell'indennità pensionabilito che questo trattamento accessorio è di cui alla legge 748. All'articolo 4 viene stabilito che questo trattamento accessorio è comprensivo dell'indennità pensionabile e non può superare l'importo spettante, nella misura iniziale, alla qualifica di primo dirigente. Questa norma non ha bisogno di illustrazione, però è importante la seconda parte dell'articolo 4, ove è speciifcato che qualora venisse superato tale importo, cioè vi fosse un'eccedenza, l'indennità pensionabile non verrebbe ridotta, ma verrebbe ridotto il trattamento accessorio relativo alle altre. L'articolo 5 si riferisce alla delega per riscossione di contributi sindacali, come è stabilito dall'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Infine, il disegno di legge si preoccupa dell'onere relativo all'attuazione, che è valutato, per il 1973, in ragione di lire cinquemila milioni. Come si fa fronte a questa spesa? Per tremila milioni, con una quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 dello stato di previsione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, e per duemila milioni con apposita sovvenzione straordinaria da parte del Ministero del tesoro; sovvenzione che potrà essere effettuata con riduzione di pari importo del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Per il 1974, l'onere è evidentemente il doppio, ed ai dieci mila milioni occorrenti si farà fronte riducendo dello stesso importo il capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Onorevoli colleghi, io credo di non dover aggiungere altro. Ci sarebbe da illustrare la tabella, per farvi avere una conoscenza più dettagliata, ma è difficile farlo in questo momento. In conclusione, penso che l'onorevole Commissione possa approvare con tutta tranquillità il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Z U G N O . Prendo la parola per esprimere senz'altro parere favorevole al disegno di legge, anche perchè ritengo che sia indispensabile dopo i provvedimenti di perequazione concernenti il rimanente personale statale. Non conosco però il parere della 1ª Commissione...

P R E S I D E N T E . È favorevole...

Z U G N O . Ebbene, vorrei notare che al secondo comma dell'articolo 1 si dice: « L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici » e si aggiunge: « Non è computabile ai fini della tredicesima mensilità »; e ancora: « Non è neppure computabile ai fini dei compensi per lavoro straordinario ». Ma, la tredicesima mensilità è una mensilità a carattere normale, che deve comprendere tutte le indennità a carattere pensionabile. Questa indennità segue, direi, l'andamento dello stipendio ed ha le stesse caratteristiche della paga base. Quindi, com'è possibile in sede di tredicesima mensilità, non computarla? Io, purtroppo, a questo punto non posso presentare emendamenti perchè il provvedimento è stato già approvato dalla Camera; ci troviamo, poi, vicini al periodo delle ferie, al periodo di Natale. Ma è fuori di dubbio che qui c'è un'aperta violazione di quelli che sono i princìpi generali che devono guidare nella determinazione dei vari trattamenti, quindi anche nel trattamento della tredicesima mensilità. Non è mai accaduto che da essa fosse escluso un assegno computabile ai fini della pensione. Perciò ritengo che le cose non siano state fatte proprio bene, come sarebbe stato più opportuno.

R I C C I . Desidero avere cognizione del parere espresso dalla Commissione bilancio su questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È favorevole.

R I C C I . Ho letto che ha espresso parere favorevole con osservazioni.

P R E S I D E N T E . Sì. Osservazioni formali.

R I C C I . Bene.

B A C C H I . Mi associo senz'altro a quanto rilevato dal collega Zugno. Ma vorrei osservare che l'assegno perequativo, che costituisce un elemento sostanziale ed integrante dello stipendio, tant'è vero che è pensionabile, non è compreso nella tredicesima mensilità. L'ho detto già in aula ed ho occasione di ripeterlo ora, riservandomi di ritornare sull'argomento quando sarà il momento di discutere la necessità di includere effettivamente nella tredicesima mensilità anche l'assegno perequativo. Spero che a quell'epoca il collega Zugno se lo ricordi ed insieme potremo così condurre questa battaglia, che è giusta. Per il momento, dato che il principio generale è quello di non includere nella tredicesima questo assegno di carattere perequativo, anche se permanente, sono del parere di non operare a questo punto alcuna modifica al testo ora presentato, e che io voterò.

M A R A N G O N I . Questo disegno di legge viene ad accogliere parzialmente le rivendicazioni poste in una lunga vertenza fra il personale e l'azienda. Noi sappiamo fra l'altro che c'è stata una lunga battaglia, un grosso discorso riguardante il personale di carattere stagionale. A nostro avviso, però, pur ritenendo questo provvedimento un passo avanti, in quanto trovano sistemazione i problemi relativi all'indennità per i cicli continui — ricordo, per esempio, la lunga vertenza dei lavoratori di Volterra —, all'indennità di percorrenza, al compenso per i servizi di ronda, ai soprassoldi di rischio per gli economi-cassieri, a nostro avviso, ripetiamo, il provvedimento è parziale rispetto alla necessità di dare una sistemazione ai grossi problemi di riforma delle strutture dell'Azienda dei monopoli. Ciononostante, a parte questo carattere di parzialità, nel provvedimento noi ravvisiamo l'avvio positivo verso l'accoglimento, sia pure in modo graduale, delle giuste rivendicazioni dei dipendenti della azienda. È per questo che esprimiamo parere favorevole.

S I G N O R I . Ho avuto modo di seguire direttamente le vicende che stanno a monte di questo disegno di legge, anche perchè ho partecipato all'azione sindacale dei lavoratori di Volterra. E posso dire che le ragioni addotte da questi lavoratori sono veramente fondate, e serie. Anche io devo rilevare che con il disegno di legge all'esame questa mattina non è che si esaurisca tutta la materia, non è che si abbracci tutto il complesso delle questioni e dei problemi.

Rimangono ancora aperti questioni importanti; tuttavia, dal momento che si tratta di un passo in avanti che viene compiuto nella direzione desiderata da questa categoria di lavoratori, il mio Gruppo vota a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Onorevole presidente, ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi, specie quelli del senatore Zugno e del senatore Bacchi, che io condivido. Ho già parlato degli aspetti più negativi dell'indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento; aspetti negativi che non si riferiscono soltanto al fatto che non è computabile ai fini della tredicesima, ma anche al fatto che non è suscettibile nemmeno di aumenti periodici e non è computabile per i compensi per lavoro straordinario. Ora tutto questo si deve interpretare come una conquista o una serie di conquiste in questo campo. Indubbiamente si è fatto molto, si è fatto un grande passo avanti, ma voglio ricordare che, quando nel 1965

si approvò la famosa legge chiamata « del conglobamento », tale conglobamento avrebbe dovuto comprendere nello stipendio tutte le voci retributive.

Per il momento, quindi, accontentiamoci di quello che è stato fatto perchè rappresenta il raggiungimento di una tappa molto avanzata rispetto alla stiuazione precedente. Questa jungla retributiva comprende tante voci per escogitare le quali occorre indubbiamente una fantasia molto fervida.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore e tutti gli intervenuti e osservo che i rilievi che sono stati mossi erano peraltro previsti. Si tratta di misure che, oltre a favorire il personale della Azienda monopoli, rappresentano il frutto di un travagliato accordo tra i sindacati e il governo, costituendo altresì la migliore premessa per avviare l'auspicato processo di riforma generale dell'Azienda monopoli.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'annessa tabella.

L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti dell'indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*È approvato*).

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

il premio di responsabilità di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483;

i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483, ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;

il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;

i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la Salina di Lungro;

i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

ogni altro soprassoldo o speciale indennità stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483, ed esclusi quelli per rischio od insalubrità, nonchè l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della Salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721.

Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo dell'indennità pensionabile, esclusi i compensi per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, nonchè l'indennità meccanografica, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della Salina di Volterra, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, effettivamente percepite nell'anno dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non può superare l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo.

Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie diverse dall'indennità pensionabile.

I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 5.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato farà fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con corrispondente quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 del proprio stato di previsione e, quanto a lire 2.000 milioni, con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere netto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 10.000 milioni, la predetta Amministrazione farà fronte con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà corrispondentemente ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame della tabella, di cui do lettura:

*Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | *Carriera direttiva (tecnica e amministrativa):* | |
| | Ispettore generale dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate . | 1.555.000 |
| | Ispettore capo dei ruoli ad esaurimento e qualifiche equiparate. | |
| | dopo 17 anni di anzianità complessiva nella qualifica . . . . . | 1.555.000 |
| | dopo 10 anni di anzianità complessiva nella qualifica . . . . . | 1.436.000 |
| | dopo 5 anni di anzianità complessiva nella qualifica . . . . . | 1 345.550 |
| | iniziale . . . . . | 1.268.900 |
| 530 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . . | 1.555.000 |
| 487 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . . | 1.430.000 |
| 455 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . . | 1.340.000 |
| 426 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . . | 1.240.000 |
| 387 | Ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate . . . . . | 1.070.000 |
| 307 | Ispettore superiore e qualifiche equiparate . . . . . | 1.070.000 |
| 257 | Ispettore . . . . . | 810.000 |
| 218 | Ispettore . . . . . | 810.000 |

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | PERSONALE DEGLI UFFICI. | |
| | *Carriera di concetto*: | |
| 287 | Interprete traduttore principale . . . . . | 1.070.000 |
| 232 | Interprete traduttore . . . . . | 810.000 |
| 193 | Interprete traduttore . . . . . | 810.000 |
| 173 | Interprete traduttore . . . . . | 810.000 |
| | *Carriera esecutiva*: | |
| 242 | Dattilografo operatore elettrocontabile . . . . . | 1.070.000 |
| 218 | Dattilografo operatore elettrocontabile . . . . . | 810.000 |
| 183 | Dattilografo . . . . . | 810.000 |
| 163 | Dattilografo . . . . . | 675.000 |
| 133 | Dattilografo . . . . . | 675.000 |
| | *Carriera ausiliaria*: | |
| 165 | Commesso capo . . . . . | 925.000 |
| 143 | Commesso capo . . . . . | 810.000 |
| 133 | Commesso . . . . . | 675.000 |
| 115 | Commesso . . . . . | 550.000 |
| 100 | Commesso . . . . . | 550.000 |

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | *Carriere del personale dell'esercizio:* | |
| 370 | Dirigente amministrativo, Dirigente lavorazioni e qualifiche equiparate . | 1.240.000 |
| 302 | Capo revisore, Capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate . . . | 1.070.000 |
| 262 | Capo revisore, Capo reparto lavorazioni e qualifiche equiparate . . . | 925.000 |
| 232 | Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate . . . . . | 810.000 |
| 195 | Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate . . . . . | 810.000 |
| 173 | Revisore, Capo laboratorio e qualifiche equiparate . . . . . | 810.000 |
| 293 | Capo tecnico superiore . . . . . | 1.070.000 |
| 262 | Capo tecnico superiore . . . . . | 1.070.000 |
| 267 | Computista superiore . . . . . | 1.070.000 |
| 242 | Capo tecnico principale e Computista principale . . . . . | 925.000 |
| 218 | Capo tecnico principale e Computista principale . . . . . | 810.000 |
| 203 | Capo tecnico . . . . . | 810.000 |
| 168 | Capo tecnico . . . . . | 675.000 |
| 144 | Capo tecnico . . . . . | 675.000 |
| 203 | Computista . . . . . | 810.000 |
| 168 | Computista . . . . . | 675.000 |
| 138 | Computista . . . . . | 675.000 |
| 210 | Agente di custodia . . . . . | 1.000.000 |
| 188 | Agente di custodia . . . . . | 925.000 |
| 156 | Agente di controllo . . . . . | 675.000 |
| 133 | Agente di controllo . . . . . | 675.000 |
| | *Ruolo speciale ad esaurimento (legge 22 dicembre 1960, n. 1600):* | |
| 300 | — | 1.070.000 |
| 245 | — | 1.070.000 |
| | *Personale non di ruolo:* | |
| 120 | III categoria . . . . . | 550.000 |
| 100 | IV categoria . . . . . | 550.000 |

Segue: *Indennità pensionabile annua lorda al personale dei Monopoli di Stato.*

| Parametri | QUALIFICHE | Importi |
|---|---|---|
| | PERSONALE OPERAIO. | |
| 210 | Capo operaio . . . . . | 1.000.000 |
| 190 | Operaio specializzato . . . . . | 925.000 |
| 165 | Operaio specializzato . . . . . | 860.000 |
| 173 | Operaio qualificato . . . . . | 810.000 |
| 146 | Operaio qualificato . . . . . | 675.000 |
| 129 | Operaio qualificato . . . . . | 675.000 |
| 153 | Operaio comune . . . . . | 675.000 |
| 133 | Operaio comune . . . . . | 675.000 |
| 115 | Operaio comune . . . . . | 650.000 |

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974 » (1391)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974 ».

Nella discussione iniziata ieri i senatori Borsari ed altri avevano presentato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, emendamento sul quale il Governo doveva esprimersi e fornire dei chiarimenti. Prego quindi il Sottosegretario Russo di prendere la parola in proposito.

R U S S O , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come certamente gli onorevoli col-

leghi ricorderanno, il motivo per il quale viene effettuata l'estensione delle norme prevista dal presente disegno di legge è rigorosamente funzionale. Lo scorso anno emerse il desiderio di evitare una certa vischiosità derivante dall'entrata in vigore del meccanismo riguardante la legge delega per l'attuazione della riforma tributaria, meccanismo in base al quale i comuni e le provincie erano autorizzati ad approvare i propri bilanci entro il 28 febbraio. Il Governo si riserva di esaminare il disegno di legge numero 566, presentato dal senatore Modica onde impostare un discorso globale capace di eliminare definitivamente i condizionamenti che i rapporti tra Amministrazione centrale ed enti locali hanno evidenziato. Poichè quest'anno l'approvazione dei bilanci comunali e provinciali non è più prorogabile al 28 febbraio, i problemi relativi al 1974 per quanto riguarda il disavanzo dei vari enti locali si sottopongono con urgenza alla considerazione e alla responsabilità di tutti noi. Se infatti, come proposto dall'emendamento presentato dal senatore Borsari, dovessimo limitare la proroga al 1973, molti enti locali non potrebbero fare altro che ricorrere agli istituti creditizi e bancari, aumentando così l'onere già pesante e pregiudizievole per una positiva gestione di questi enti. Questo è il motivo per il quale l'estensione di queste norme al 1974 non è, nelle intenzioni del Governo, un motivo di evasione rispetto al solenne impegno preso di considerare gli utili suggerimenti che provengono dalle indicazioni della proposta Modica.

Per quanto concerne la eventuale rimessione in Aula, dobbiamo rilevare che essa non può che ritardare l'*iter* del provvedimento.

Vorrei quindi rivolgere una viva preghiera ai senatori che hanno presentato l'emendamento cui ci riferiamo di non ancorarsi a posizioni rigide che contrasterebbero con gli interessi stessi degli enti locali.

Rivolgo infine un vivo appello alla comune responsabilità e alla sensibilità di ognuno, riconfermando che con rigorosa serietà e tempestività, in collegamento con le iniziative che il Governo attuerà, discuteremo quanto di positivo, di utile, di innovativo, si trova nella proposta del senatore Modica.

P R E S I D E N T E . Confermo quello che ho già detto ieri, che cioè il disegno di legge Modica inizierà ad essere discusso in questa sede al massimo nella prima settimana di febbraio.

B A C C H I . Vorrei chiedere se il Governo ha in animo di presentare un proprio disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Sì.

B O R S A R I . A mio giudizio, le argomentazioni del Governo non hanno una motivazione valida, in quanto il discorso sulle scadenze per l'approvazione dei bilanci non cambia le cose dal punto di vista della esigenza di avere la proroga per il 1974; ritengo sia una illusione pensare che entro poco tempo i comuni possano avere i mutui già autorizzati per il 1974. Non è infatti mai accaduto che i comuni potessero avere subito i mutui a pareggio di bilancio. Quindi noi rimaniamo fermamente convinti che sarebbe giusto limitare questa proroga al 1973. A questo punto però, visto che il Governo si irrigidisce sulla sua posizione, chiedo se si è disposti ad introdurre in questo disegno di legge una norma che stabilisca l'impegno per il Governo di far entrare in funzione, a partire dal 1974, la nuova legge organica.

P R E S I D E N T E . Questa richiesta può essere accolta come ordine del giorno.

Z U G N O . Sono d'accordo sullo spirito di quanto ora espresso dal collega Borsari, ma pregherei la Commissione di considerare anche la serietà del Parlamento. Se varassimo una legge con cui si fa entrare in vigore una norma prima della scadenza di

un'altra norma, faremmo indubbiamente una cosa ridicola.

B O R S A R I . L'abbiamo già fatto molte altre volte.

P A T R I N I . La futura legge potrebbe introdurre il concetto che è abrogata la normativa di cui alla legge del 1971 per l'anno 1974. Intanto potremmo approvare un ordine del giorno.

B O R S A R I . Bene. Allora predisponiamo un ordine del giorno con il quale si prenda atto dell'impegno del Governo a presentare subito il provvedimento e nel quale si affermi che qualora entro la prima settimana di febbraio il Governo non abbia presentato un suo provvedimento, inizi ugualmente qui la discussione e che la legge entrerà in vigore subito, abrogando ogni altra disposizione in contrasto.

R I C C I . Come ordine del giorno lo possiamo accettare. È un'impegno per la Commissione, secondo il quale entro la prima decade di febbraio inizieremo la discussione del disegno di legge Modica.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Borsari:

La Commissione finanze e tesoro del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1391 concernente integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974;

preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato agli interni,

impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro il 31 gennaio 1974, un provvedimento di riforma e sistemazione organica della materia,

riaffermando nel contempo la propria determinazione di procedere entro la prima settimana di febbraio all'esame del disegno di legge n. 566, d'iniziativa dei senatori Modica ed altri, per consentire, in ogni caso, che la nuova normativa possa trovare applicazione anche per l'anno 1974.

L'emendamento viene mantenuto o ritirato?

B O R S A R I . L'emendamento lo manteniamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Borsari.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Borsari di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, prorogate per il 1972 con la legge 23 dicembre 1972, n. 823, si applicano anche ai bilanci deficitari dei Comuni e delle Province per gli esercizi 1973 e 1974.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 » (1386-B), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari in favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Zuccalà, Ariosto, Mazzei, Brugger, Russo Luigi, Manente Comunale, Zugno e Avezzano Comes, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato sono di una tale semplicità che bastano poche parole per capire di che si tratta.

In sostanza la modifica essenziale è quella della copertura. Noi avevamo approvato un articolo 4 con una copertura generica, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, quindi il provvedimento mancava di una copertura sostanziale in quanto non era indicato un capitolo preciso del bilancio della Marina mercantile, su cui doveva far carico la spesa di sei miliardi di lire. Con la nuova formulazione dell'articolo 4, si è invece trovata la copertura, secondo una prima proposta che io mi ero permesso di fare allorquando discutemmo in prima lettura il provvedimento; in sostanza, si è fatto riferimento alla maggiore entrata derivante dall'imposta di fabbricazione sulla benzina. L'articolo 4 è stato modificato nel senso di collegarlo al decreto-legge di aumento di tale imposta; così pure è stato fatto per l'articolo 3.

Mi sembra che in questo modo il provvedimento abbia una struttura, anche formale, veramente ortodossa, e possa quindi essere approvato dalla nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Pur mantenendo le riserve già espresse in sede di discussione generale del disegno di legge, il nostro Gruppo ritiene che le proposte del relatore siano condivisibili, perchè accolgono esigenze già da noi prospettate allorchè non si sapeva ancora da dove i fondi necessari dovessero essere prelevati.

S I G N O R I . Non intendo ripetere qui quanto ho già detto nella precedente riunione della Commissione. Sappiamo tutti che i 6 miliardi previsti non risolvono completamente i problemi della categoria, che sono numerosi e complessi. Devo aggiungere, per precisare il mio pensiero, che i 6 miliardi di cui sopra rappresentano lo stanziamento minimo che la categoria potesse attendersi, data la situazione nella quale essa versa, ma sono pur sempre un passo avanti in direzione del soddisfacimento delle sue esigenze. Concludo auspicando che il decreto che questo disegno di legge prevede sia emesso dal Ministero della marina mercantile per l'erogazione dei contributi ai pescatori tenga conto sia delle esigenze reali delle varie categorie di pescatori, sia soprattutto della necessità che l'erogazione di questi contributi non incappi in quelle lungaggini burocratiche che troppo spesso si verificano nel nostro paese.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Desidero fare una breve dichiarazione di voto che pregherei venisse accolta ed eventualmente confermata dal Governo. Con lo odierno provvedimento, a differenza dell'originario disegno di legge Bartolomei, abbia-

mo previsto un contributo straordinario al migliatico per tutta la pesca marittima, e quindi anche per la pesca oceanica.

P R E S I D E N T E . Non stiamo ora ridiscutendo il provvedimento.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* La mia è solamente una dichiarazione di voto. Nel caso, quindi, che nella pesca marittima professionale si intenda inclusa anche la pesca oceanica, noi raccomandiamo e preghiamo il Governo di voler tenere conto in sede di decreto ministeriale in modo particolarissimo dei piccoli pescatori, riservando quindi il massimo contributo possibile alla pesca marittima professionale non oceanica. Questa è la dichiarazione che ritengo di fare e che prego il Governo di voler confermare o meno, anche perchè essa rimanga agli atti.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che siamo in sede di discussione di una modificazione introdotta dalla Camera dei deputati che si limita alla copertura, e che non possiamo perciò rimettere in discussione la materia del provvedimento.

P O E R I O . Abbiamo già detto che non riteniamo la somma stanziata adeguata alle necessità della pesca. Risalendo infatti all'origine della questione, troviamo che gli elementi che hanno determinato la presentazione di un simile disegno di legge hanno una duplice natura: la situazione intervenuta nel mercato del petrolio, e, conseguentemente, le modifiche verificatesi in sede di regime fiscale dei prodotti petroliferi ed il dramma che i pescatori hanno vissuto a seguito degli eventi legati al colera.

Ora, essendo questi i motivi, è chiaro che la pesca atlantica ne soffra relativamente e non a caso noi abbiamo accettato con serenità e pacatezza l'inserimento accanto alla parola « pesca » dell'aggettivo « professionale ». Perchè, signor Presidente? Perchè le parole « pesca professionale » stanno all'esercizio della pesca come le parole « coltivatore diretto » stanno all'esercizio dell'agricoltura. Cioè il beneficiato deve essere colui che opera nell'ambito della pesca con il contributo che la legge stessa determina.

R I C C I . Il pescatore, non l'industria...

P R E S I D E N T E . Questo è il senso delle cose dette dal senatore Zugno. Comunque, sentiamo il Governo.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Do atto di quanto è stato detto in riferimento all'articolo 3. Si tratta delle stesse osservazioni da noi fatte la volta precedente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del preambolo premesso all'articolo 3 dalla Camera dei deputati:

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La parte rimanente dell'articolo 3 non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 4 così com'è stato modificato dalla Camera dei deputati:

All'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazio-

ni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2-*bis*, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5. Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Diventa ora articolo 5.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Nel chiudere la seduta, formulo per tutti i migliori auguri per le prossime festività.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO